

**Sentenza:** 1/7/2009, n.196

**Materia:** poteri del Sindaco in materia di incolumità e sicurezza pubblica

**Giudizi:** legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione tra enti

**Limiti violati:** dedotti dalla ricorrente gli articoli 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52 secondo comma, 104 e 107 del d.p.r. 31/8/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), articolo 3 del d.p.r. 1/11/1973, n.686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici) articolo 3 del d.p.r. 19 novembre 1987, n.526 (Estensione alla Regione Trentino Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.p.r. 24/7/1977, n.616) nonché articoli 6, 97 e 116 della Costituzione e articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (Modifiche al titolo V parte seconda Costituzione).

**Ricorrente:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetti:** decreto legge 23 maggio 2008 n.92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito in legge con modificazioni dalla legge 24/7/2008, n.125, articolo 6, nonché del decreto del ministro dell'interno 5 agosto 2006 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana definizione e ambito di applicazione)

**Esito:** non fondatezza dei ricorsi

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

La provincia autonoma di Bolzano, con due distinti ricorsi, impugna l'articolo 6 del d.l.92/2008 che sostituisce l'articolo 54 del d.lgs 267/2000, il quale attribuisce, senza distinguere tra materie, ai sindaci ampi poteri in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica e propone conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri in relazione al decreto del ministro dell'interno 5 agosto 2008 che definisce l'ambito di applicazione dei commi 1 e 4 del citato articolo 54 sostituito dall'articolo 6, nonché i concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

I due giudizi, data l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra loro esistente, sono riuniti e decisi con un'unica sentenza.

Secondo la ricorrente l'articolo 6 nel suo complesso nonché i suoi singoli commi sarebbero lesivi dell'articolo 20 dello statuto Trentino Alto Adige che attribuisce la potestà legislativa ed amministrativa in materia di pubblica sicurezza in tutte le materie contemplate dalla disposizione ai Presidenti delle province autonome, mentre spetterebbero allo Stato i medesimi poteri ma in materie diverse da quelle previste dall'articolo 20 nonché altri di tipo residuale.

Sarebbe inoltre violato l'articolo 52 secondo comma dello statuto che affida al presidente della Provincia il compito di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse della popolazione di due o più comuni.

Tale assetto di competenze, secondo la ricorrente sarebbe confermato anche dalle norme di attuazione dello statuto speciale.

La ricorrente lamenta, inoltre, la lesione degli articoli 17, 21, e 104 dello statuto e dell'articolo 116 Cost e dell'articolo 10 della l. cost. 3/2001.

Si è costituito il presidente del consiglio dei ministri che chiede che i ricorsi vengano dichiarati infondati.

La Corte Costituzionale non condivide l'assetto delle competenze tra lo Stato e Province autonome quale delineato dalla ricorrente e di conseguenza afferma l'infondatezza della premessa giuridica fondamentale tale da far venir meno tutte le ulteriori censure che su di essa sono fondate.

La Corte, infatti, richiama la sua precedente giurisprudenza (v. sentenze n.211 del 1988 e 129 del 2009) che ha interpretato l'articolo 20 dello statuto Regione Trentino Alto Adige nel senso *che le competenze ivi previste sono conferite ai Presidenti delle giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del governo centrale*. Ricorda come sia sempre stata respinta la pretesa della Provincia autonoma di Bolzano di essere titolare di un potere legislativo nella materia trattata. I poteri conferiti ai presidenti delle province autonome si configurano, cioè, come speciali funzioni statali che sono a queste attribuite senza che da ciò possa desumersi, con una *sorta di parallelismo invertito* tra funzioni amministrative e legislative, la titolarità di un potere legislativo della provincia autonoma in materia di sicurezza pubblica.

Il rischio, effettivo, che i poteri in materia di incolumità e sicurezza pubblica, vasti ed indeterminati, dei sindaci dei comuni si sovrappongano alle funzioni amministrative attribuite ai Presidenti delle province dagli articoli 20 e 52 secondo comma dello statuto Trentino Alto Adige, si può evitare interpretando l'articolo 6 impugnato in senso conforme alle disposizioni statutarie nonché all'articolo 1 comma 2 del d.lgs 267/2000, e cioè in modo da non svuotare di contenuto i poteri dei Presidenti delle province autonome che devono pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso articolo 6.

In conclusione, afferma la Corte, le censure relative all'intero articolo 6 del d.l. 92/2008, nonché quelle relative ai commi da 1 a 4, il comma 7, i commi 9 e 11 e il comma 12 dell'articolo 54 del d.lgs 267/2000 come modificati dal medesimo articolo 6, non sono fondate.

Il comma 5 dell'articolo 54 del d.lgs 267/2000 come sostituito dal citato articolo 6, stabilisce, poi, il potere del Prefetto di convocare un'apposita conferenza allorché i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi. Secondo la Provincia ricorrente, tale disposizione violerebbe il comma 2 dell'articolo 52 dello statuto speciale che attribuisce al presidente della Provincia il potere di adottare provvedimenti con tingibili e urgenti in materia di sicurezza pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni. La Corte argomenta, anche su questo punto, la necessità di interpretare la disposizione censurata in senso conforme allo statuto regionale e cioè saranno i Presidenti delle Province sempre competenti ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica, mentre la procedura prevista

dall'articolo 6 del d.lgs 92/2008 potrà applicarsi a tutte le altre tipologie di poteri dei sindaci.

In ordine, infine, alla previsione dell'articolo 6 citato che attribuisce ai sindaci il potere, in casi di emergenza connessi al traffico o all'inquinamento, di modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, secondo la Provincia di Bolzano, tale disposizione viola la sua competenza legislativa primaria in materia di turismo e industria alberghiera, nonché la competenza secondaria in materia di commercio. La Consulta afferma che i poteri del sindaco in queste situazioni di emergenza sono limitati all'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, restando escluso il potere di regolare in via ordinaria gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi ed esercizi pubblici. In questi termini la censura non è perciò fondata.

Venendo al conflitto di attribuzione relativo al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008, che definisce le nozioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana previste dal più volte citato articolo 6, secondo la Provincia proponente tale decreto violerebbe la propria potestà legislativa primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare, di tutela del paesaggio e della viabilità, nonché la competenza normativa secondaria in materia di commercio ed esercizi pubblici, oltre che in materia di pubblica sicurezza.

La Corte giudica infondato il conflitto, affermando che il decreto del ministro dell'interno ha ad oggetto la tutela della pubblica sicurezza intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, prova ne è anche l'espressa menzione, come fondamento giuridico del decreto, dell'articolo 117, comma secondo lettera h) dell'art.117 Cost. e pertanto i poteri esercitabili dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 del d.lgs 267/2000 come sostituito dall'articolo 6 del d.lgs 92/2008, non possono essere che quelli finalizzati all'attività di prevenzione e repressione dei reati e non i poteri di polizia amministrativa nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.